



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12419 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Riccardo Gambardella, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comando Generale Arma dei Carabinieri non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del provvedimento di inidoneità, quale allievo Carabiniere in ferma quadriennale, agli accertamenti psico-fisici adottato dalla Commissione Medica per gli accertamenti Psico-fisici e attitudinali nominata nel concorso per titoli ed esami per il reclutamento, per il 2019, di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale,

datato 30.9.2019 e notificato in pari data;

b) del verbale di accertamento psicofisico redatto dalla Commissione, non conosciuto;

c) per quanto di ragione, del D.P.R. 17.12.2015 n. 207;

d) per quanto di ragione, del D.M. 4.6.2014, contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;

e) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, che comunque possa ledere gli interessi del ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti,

-del Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri di approvazione della graduatoria finale di merito;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio, rilevato l'esito positivo della verifica (relazione della Commissione sanitaria di appello dell'Aeronautica militare del 5 novembre 2019), ampiamente motivata e documentata;

considerato che il ricorrente ha superato, con riserva, le prove del concorso per cui è causa;

rilevato che il ricorso è stato partecipato ad un solo controinteressato;

ritenuta la necessità di evocare in giudizio tutti i controinteressati, autorizza l'integrazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami sul sito internet della resistente, precisando che la richiesta dovrà essere avanzata dalla parte ricorrente

alla amministrazione resistente entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e dovrà contenere una copia del ricorso, del ricorso per motivi aggiunti, della presente ordinanza, nonché i nomi di tutti i controinteressati risultati idonei al concorso per cui è causa.

La stessa parte ricorrente dovrà, poi, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, depositare, in via telematica, presso la segreteria del Tar la certificazione dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, nonché copia della richiesta.

L'amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta.

Inoltre, salvo che non ostino ragioni organizzative, didattiche, da documentare e motivare specificatamente, la p.a. provvederà ad ammettere, con riserva ed in soprannumero, il ricorrente al previsto corso di formazione.

Fissa per il prosieguo, la camera di consiglio del giorno 3 giugno 2020.

Spese al definitivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone la integrazione del contraddittorio, nei termini di cui in motivazione.

Inoltre, salvo che non ostino ragioni organizzative, didattiche, da documentare e motivare specificatamente, la p.a. provvederà ad ammettere, con riserva ed in soprannumero, il ricorrente al previsto corso di formazione.

Fissa per il prosieguo, la camera di consiglio del giorno 3 giugno 2020.

Spese al definitivo

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento,

all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.